

# Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri: IVA al 4%

di [Danilo Sciuto](#)


Publicato il 6 Settembre 2024

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA del 4% si applica anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, adattandosi all'evoluzione tecnologica e agevolando la produzione e vendita di libri, anche in formato elettronico. Approfondiamo queste agevolazioni...

Con la “consulenza giuridica” dello scorso 2 settembre, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla **aliquota IVA applicabile alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri**. Tale fattispecie va regolata con l'aliquota agevolata del **4%**, al pari dei testi predisposti su supporti fisici. L'esigenza è di andare nello stesso senso della volontà del legislatore unionale e nazionale di agevolare la produzione e la vendita dei libri, anche elettronici.

## IVA in editoria

L'input alla “consulenza giuridica” viene dalla domanda di un'associazione, la quale, nell'osservare che **tutta la filiera editoriale è stata investita dall'innovazione tecnologica a partire dalla fine degli anni '80 e che, di conseguenza, il processo produttivo è cambiato radicalmente**, chiede conferma che a tali prestazioni si possa continuare ad applicare l'aliquota ridotta del 4% (numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva – DPR n. 633/1972 – e articolo 16, terzo comma, dello stesso decreto). L'Agenzia incentra la risposta sul



piano normativo sovranazionale. In particolare, richiama la direttiva UE n. 1713/2018, che ha introdotto dal 26 novembre 2018 nuove disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicabili a libri, giornali e periodici, per consentire agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva che attualmente si applicano alle pubblicazioni su supporti fisici. Il primo via libera ad agevolare la produzione e la vendita dei libri “su qualsiasi tipo di

supporto fisico” e anche “in via elettronica” è arrivato quindi dal legislatore unionale.

## Alcuni precedenti di Cassazione

Anche la Cassazione, d'altronde, sia in ambito tributario sia in ambito penale, con la sentenza a sezioni Unite n. 31022/2015, ha riconosciuto, in sede penale, la necessità di

*“discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel tempo”.*

Quindi, ha affermato il principio secondo il quale **la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo**. e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" data dall'articolo 1 della legge n. 47/1948, il cui senso autentico è costituito dall'applicazione di un criterio storico sistematico in coerenza con il dettato costituzionale (articolo 21). Ancora, nella **sentenza n. 30722/2011**, ha precisato che

*"in materia tributaria, mentre l'interpretazione analogica, pur non in astratto preclusa, (...), trova difficile possibilità di applicazione (...), è certamente ammissibile sia l'interpretazione estensiva che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla "ratio" della disposizione con riguardo sia alle norme impositive, sia a quelle che accordano benefici fiscali, sia l'interpretazione evolutiva, che si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico sociali o tecnici intervenuti nel tempo".*

## Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri: IVA con ridotta al 4%

Alla luce di queste considerazioni e valutata la ragionevolezza di un'interpretazione evolutiva delle norme, l'Agenzia conclude nel senso suddetto: alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie, si può applicare l'aliquota IVA ridotta del 4%. Una diversa interpretazione delle norme agevolative in commento le svuoterebbe di significato dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare. Tali tecniche, dunque, rientrano in un concetto più ampio di

composizione che resta pur sempre agevolato ai fini IVA.

Fonte: [Consulenza giuridica n. 5/2024 dedicata alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri](#)

Danilo Sciuto Giovedì 5 Settembre 2024